



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario
dott. Donato Centrone	Primo Referendario (relatore)
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Giovanni Guida	Referendario

nella camera di consiglio del 12 settembre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo, modificata con le deliberazioni n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento previsto dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota del 10 luglio 2017 con la quale il Comune di Alzano Lombardo (BG) ha richiesto un parere nell'ambito delle funzioni consultive attribuite alle Sezioni regionali di questa Corte;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per la camera di consiglio del 12 settembre 2017 per deliberare sulla richiesta di parere del Comune;

Udito il relatore, dott. Donato Centrone

Premesso che

Il Sindaco del Comune di Alzano Lombardo (MB), con nota del 10 luglio 2017, ha formulato una richiesta di parere avente ad oggetto la disciplina delle modalità di recupero delle risorse per il trattamento accessorio del personale costituite in eccesso o erogate illegittimamente.

L'istante premette che, a norma dell'art. 15 del CCNL del comparto regioni ed enti locali del 31 marzo 1999 "1. Al personale assunto dopo la stipulazione del presente CCNL viene attribuito il trattamento tabellare iniziale di cui alla tabella allegato B previsto per la categoria cui il profilo di assunzione appartiene secondo la disciplina dell'art. 13, comma 1. 2. In caso di passaggio tra categorie, nonché di acquisizione di uno dei profili di cui all'art. 3, comma 7, al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria o profilo. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente conserva a titolo personale la differenza, assorbibile nella successiva progressione economica".

Nel 2008, prosegue l'istanza, il Comune procedeva alla selezione del personale a cui attribuire una progressione economica orizzontale (con stanziamento nel fondo per il salario accessorio del 2008), procedura che si chiudeva con l'approvazione di una graduatoria parzialmente errata (che attribuiva ad un dipendente di categoria giuridica B3, ed economica B4, la posizione economica B5, in sostituzione del mantenimento della categoria B4, come da esposto art. 15, comma 2, del CCNL del 1999). Tale erronea attribuzione è stata accertata, d'ufficio, dal Comune, nel corso del 2016, e, con atto gestionale adottato in via di autotutela, è stato disposto, con decorrenza 1° settembre 2016, il corretto inquadramento nella categoria B4 (con riserva di ricostruzione stipendiale per gli anni pregressi).

La richiesta di parere richiama, in proposito, l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, in particolare il quinto e sesto periodo, in base ai quali "Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli... omissis".

Ricorda, altresì, come l'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, abbia disposto, in seguito, che "fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, che non abbiano comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, adottati dalle regioni e dagli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, la vigente disciplina in materia di spese e assunzione di personale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-bis, 21 e 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n. 122, e successive modificazioni". Su tale norma è intervenuta la Circolare del Consiglio dei ministri 12 agosto 2014, nonché varie pronunce della magistratura contabile (cita la deliberazione della scrivente Sezione n. 224/2015/PRSP).

L'istante ritiene che l'errore occorso sia ascrivibile alla fattispecie della destinazione di un fondo, legittimamente costituito, ma distribuito in maniera non appropriata (somme erogate in misura eccedente), illegittimità per la quale il citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2014 produce un effetto sanante, almeno fino al 31 dicembre 2012, e che, di conseguenza, le somme erogate in eccesso a titolo di progressione economica orizzontale non siano ripetibili né nei confronti del diretto interessato né della generalità del personale dipendente.

Per contro, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, in applicazione delle regole generali, l'erogazione di emolumenti accessori in contrasto con la legge o con il CCNL è colpita da nullità (art. 40, comma 3-*quinqüies*, d.lgs. n. 165/2001) e, come tale, qualifica come indebito il pagamento effettuato a favore del dipendente, nei cui confronti deve essere pertanto operato il relativo recupero.

La richiesta di parere prospetta, a tal riguardo, un vincolo alla destinazione delle somme oggetto del predetto recupero. Ai sensi dell'art. 15, comma, 5 del CCNL 1999, infatti, *"le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*.

Tuttavia, l'istanza rammenta che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*.

Tutto ciò premesso, il Comune pone alla Sezione i seguenti due quesiti:

1) con il primo chiede conferma circa la riconducibilità della fattispecie rappresentata (somme erogate illegittimamente a titolo di progressioni economiche orizzontali), per gli anni anteriori al 2012, alla normativa dettata dal citato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2014, con obbligo, invece, di recupero nei confronti del diretto interessato, con riferimento agli anni 2013-2016 (ex art. 40, comma 3-*quinqüies*, quinto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001);

2) con il secondo chiede di poter considerare le somme recuperate, in analogia a quanto disposto dalla Circolare RGS n. 12/2016 per le economie derivanti da anni precedenti, oltre il limite massimo consentito al fondo per il salario accessorio dell'anno 2017 (a cui pone il tetto dell'ammontare costituito nel 2016, l'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017).

In merito all'ammissibilità della richiesta

La funzione consultiva delle Sezioni regionali è inserita nel quadro delle competenze che la legge n. 131 del 2003, recante adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha attribuito alla Corte dei conti.

In relazione allo specifico quesito formulato dal Sindaco del Comune di Alzano Lombardo (BG), il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta

rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (si rinvia, per tutte, alla delibera della Sezione dell'11 febbraio 2009, n. 36).

Con specifico riferimento all'ambito di legittimazione soggettiva per l'attivazione di questa particolare forma di collaborazione, è ormai consolidato l'orientamento che vede, nel caso del comune, il Sindaco quale organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere, in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'Ente. Il presente presupposto sussiste nel quesito richiesto dal Sindaco del Comune di Alzano Lombardo, con nota del 10 luglio 2017.

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare come la disposizione, contenuta nel comma 8 dell'art. 7 della legge 131 attribuisca agli enti locali la facoltà di chiedere pareri *in materia di contabilità pubblica*. Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali, ma che, anzi, le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva. La Sezione delle Autonomie, nell'adunanza del 27 aprile 2004, ha fissato principi e modalità per l'esercizio dell'attività consultiva, modificati ed integrati con le successive delibere n. 5/AUT/2006 e n. 9/SEZAUT/2009. Ha precisato che la funzione consultiva non può intendersi come consulenza generale agli enti, ma va ristretta esclusivamente alla materia della contabilità pubblica, quindi ai bilanci, alle norme e principi che disciplinano la gestione finanziaria e del patrimonio, o comunque alla materia contabile.

In seguito, le Sezioni riunite della Corte dei conti, con una pronuncia di coordinamento, emanata ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (delibera n. 54/CONTR del 17 novembre 2010), hanno nuovamente definito, esprimendo principi vincolanti per le Sezioni regionali, l'ampiezza della funzione consultiva attribuita dalla legge. In particolare, è stato affermato *"che non è da condividere qualsivoglia interpretazione dell'espressione "in materia di contabilità pubblica", che, vanificando lo stesso limite posto dal legislatore, conduca al risultato di estendere l'attività consultiva in discorso a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, perdi più, l'inaccettabile risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali"*. Ma soprattutto, che non *"sono parimenti condivisibili linee interpretative che ricomprendano nel concetto di contabilità pubblica qualsivoglia attività degli Enti che abbia, comunque, riflessi di natura finanziaria, comportando, direttamente o indirettamente, una*

spesa, con susseguente fase contabile attinente all'amministrazione della stessa ed alle connesse scritture di bilancio". I riferiti principi di diritto sono stati ripresi, dalle medesime Sezioni riunite, nelle successive pronunce (si rinvia, per esempio, alle deliberazioni n. 60/CONTR del 7 dicembre 2010 e n. 1/CONTR del 13 gennaio 2011), nonché dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione 3/QMIG del 19 febbraio 2014.

Pertanto, la richiesta di parere risulta ammissibile in quanto tesa ad ottenere indicazioni interpretative in ordine alla corretta costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale, nonché alle azioni che il Comune deve adottare in caso di accertata costituzione in misura superiore alle norme del CCNL di comparto o di legge (in particolare, di finanza pubblica) o di erogazione di emolumenti in contrasto con le disposizioni del CCNL o della legge.

Considerato in diritto

I. Il primo quesito posto dal Comune involge l'interpretazione dell'art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014 (*"Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi"*), già oggetto più volte di attenzione da parte della scrivente Sezione (l'istanza richiama la pronuncia n. 224/2015/PRSP). La ridetta norma ha previsto varie disposizioni, limitate a regioni ed enti locali, tese, da un lato, a permettere un percorso di recupero nel caso in cui i fondi per la contrattazione integrativa siano stati costituiti in misura eccedente a quella prevista dal CCNL di comparto o in violazione dei limiti posti da norme di finanza pubblica (commi 1 e 2) e, dall'altro, a *"sanare"*, entro un arco temporale predeterminato, l'eventuale attribuzione al personale di emolumenti non previsti dal CCNL o l'erogazione con modalità o importi in contrasto con quest'ultimo o con la stessa legge (comma 3).

Una disciplina simile, è opportuno precisarlo, è stata recentemente introdotta, per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'art. 40, comma 3-*quiquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, come novellato dall'art. 11, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 75 del 2017.

Il primo comma del citato art. 4 del decreto-legge n. 16 del 2014 dispone che le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate (rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale), le somme indebitamente erogate, con graduale riassorbimento (mediante quote annuali, per un numero massimo corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli). In questa ipotesi, la norma impone, altresì, agli enti locali di adottare misure di razionalizzazione organizzativa tese a ristabilire a regime la congruità della propria spesa per il personale, garantendo in ogni caso la riduzione delle dotazioni organiche entro i parametri di deficitarietà strutturale (cfr. art. 263, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000).

Il secondo comma del riferito art. 4 del d.l. n. 16 del 2014, sempre al fine di recuperare le risorse per la contrattazione integrativa costituite complessivamente in eccesso rispetto a quanto previsto dal CCNL o in violazione di norme di finanza pubblica (quali, in particolare, *ratione temporis*, l'art. 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla

legge n. 122 del 2010), introduce una disciplina di maggior favore per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno, permettendo di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa (indicate al secondo e terzo periodo del comma 1), nonché di quelli discendenti dall'attuazione dei piani di razionalizzazione delle spese previsti dall'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011.

Il legislatore, in seguito, ha introdotto ulteriori facoltà per il recupero delle somme confluite in eccesso nei fondi per la contrattazione integrativa del personale degli enti locali, da un lato permettendo una proroga quinquennale del percorso di recupero (art. 1, comma 15-*quater*, del decreto-legge n. 244 del 2016, convertito dalla legge n. 19 del 2017) e, dall'altro, consentendo la possibilità di compensare le somme da recuperare anche attraverso l'utilizzo dei risparmi conseguiti (e certificati dall'organo di revisione) dalla riduzione delle dotazioni organiche dirigenziali e dal mancato utilizzo o differimento, totale o parziale, delle capacità assunzionali concesse dalla legge (art. 1, comma 226, della legge n. 208 del 2015).

Il terzo comma dell'art. 4, oggetto, nello specifico, dei dubbi interpretativi posti con il primo quesito dal Comune istante, si riferisce, invece, fermo restando l'eventuale obbligo di recupero in caso di complessiva costituzione del fondo in misura eccedente a quanto previsto dal CCNL o dalla legge (presupposto che il Comune dichiara non essersi verificato), alle fattispecie della destinazione delle risorse per la contrattazione integrativa in maniera non aderente al dettato contrattuale o legislativo (indennità non previste dal CCNL, erogate in misura eccedente ai limiti posti da quest'ultimo, attribuite in assenza del rispetto delle procedure tese a garantire la verifica degli obiettivi per l'erogazione della retribuzione di risultato, ovvero, come dichiarato dal Comune istante, progressioni economiche orizzontali attribuite in contratto con disposizioni del CCNL, etc.). In questo caso, come correttamente posto in evidenza dal Comune, la disciplina legislativa ha efficacia "*sanante*" delle illegittimità pregresse, entro, tuttavia, un preciso limite temporale (e predeterminati presupposti). L'art. 4, comma 3, dispone, infatti, che, fermo restando l'obbligo di recupero previsto dai commi 1 e 2 (eventuale fondo complessivamente eccedente i limiti di legge e/o di CCNL), non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo del comma 3-*quinquies* dell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001 (nullità delle clausole dei contratti integrativi in contrasto con la legge o il contratto collettivo nazionale) agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi per la contrattazione decentrata adottati anteriormente ai termini di adeguamento previsti dall'art. 65 del d.lgs. n. 150 del 2009 (per gli enti locali, il 31 dicembre 2011, con cessazione di efficacia *ex lege* dei contratti difformi il 31 dicembre 2012). Al fine di beneficiare di tale parziale disapplicazione della sanzione della nullità (che, pertanto, ha un effetto di "*sanatoria*"), la legge richiede, inoltre, quali presupposti, che gli atti di utilizzo dei fondi non devono aver già comportato il riconoscimento giudiziale della responsabilità erariale, e che le regioni e gli enti locali interessati devono aver rispettato il patto di stabilità interno e la vigente disciplina in materia di spese ed assunzioni di personale

(la norma richiama, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2-*bis*, 21 e 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010).

L'interpretazione suddetta risulta conforme a quella proposta dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2014 (citata anche nell'istanza di parere), a firma congiunta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Anche il ridetto documento distingue, infatti, fra:

- mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva decentrata (costituzione di un fondo complessivo di ammontare superiore a quanto prescritto dal CCNL o dalla legge), fattispecie che impone l'integrale recupero delle somme indebitamente erogate a valere sulle risorse a questa destinate, mediante graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento dei vincoli (art. 4, comma 1);

- possibilità, per gli enti rispettosi del patto di stabilità interno, di assicurare il sopra indicato recupero anche attraverso la destinazione dei risparmi determinati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione organizzativa, nonché dei piani di razionalizzazione della spesa previsti dall'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 98 del 2011 (art. 4, comma 2);

- destinazione del fondo in maniera non appropriata (indennità non previste dal CCNL, erogate in misura eccedente, etc.), illegittimità per la quale la norma produce un effetto sanante per un arco temporale limitato al 31 dicembre 2012 (art. 4, comma 3).

In seguito, tale interpretazione ha trovato conferma sia nella magistratura contabile (cfr. SRC Veneto, n. 256/2016/PAR, SRC Lombardia, n. 271/2015/PAR) che nella prevalente giurisprudenza ordinaria (cfr. Corte d'Appello di Firenze, sentenza del 11 giugno 2015).

La Sezione ritiene, pertanto, corretta la prospettazione del Comune istante, tesa a ritenere non più possibile il recupero degli emolumenti erogati a titolo di progressione economica orizzontale fino al 31 dicembre 2012 (stante la disapplicazione della sanzione della nullità disposta dall'illustrato art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2104). Diversamente, per l'arco temporale 2013-2016, torna ad essere applicabile la regola generale posta dall'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, con conseguente nullità degli emolumenti economici attribuiti (in base all'accertamento condotto dal Comune istante, di cui la Sezione prende meramente atto) e recupero a carico del dipendente beneficiario.

II. Con il secondo quesito il Comune chiede lumi circa la possibilità di far confluire le somme recuperate dal dipendente nel fondo per la contrattazione integrativa del 2017 e poter superare, in analogia a quanto disposto dalla Circolare RGS n. 12/2016 per le economie derivanti da anni precedenti, il limite massimo consentito al trattamento accessorio. Per il 2017, la legge pone, infatti, come tetto, l'ammontare costituito nel 2016 (cfr. art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017: *"l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle*

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016").

La richiesta di parere presuppone che le somme oggetto del recupero a carico del dipendente (per il quadriennio 2013-2016) abbiano una destinazione vincolata alla successiva alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa negli anni successivi, allo stesso modo delle economie derivanti dal mancato integrale utilizzo dell'importo annuale dei fondi medesimi (l'art. 17, comma, 5 del CCNL di comparto del 1° aprile 1999 dispone che *"le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"*).

La Sezione evidenzia, tuttavia, come nessuna norma di legge o del contratto collettivo nazionale di comparto consenta la destinazione degli emolumenti accessori erogati in modo illegittimo in anni precedenti nei fondi per la contrattazione integrativa degli esercizi successivi. L'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, che disciplina la materia, anche dopo la novella apportata di recente dal d.lgs. n. 75 del 2017, non contiene alcuna disposizione che permetta l'alimentazione dei fondi per la contrattazione integrativa con le risorse derivanti dal recupero, a carico dei dipendenti, di emolumenti accessori attribuiti in contrasto con norme di legge o di CCNL, né simile previsione si trova in altre norme del decreto sul pubblico impiego che trattano l'argomento, per esempio, l'art. 40-*bis* o l'art. 45. Quest'ultimo, unitamente al precedente art. 40, rimanda, infatti, alla contrattazione collettiva nazionale la definizione delle risorse che possono affluire ai fondi per il trattamento accessorio del personale, che, a sua volta, non contiene una norma che permetta l'alimentazione di questi ultimi con le risorse derivanti dal recupero, a carico di dipendenti, di emolumenti erogati *contra legem* o in contrasto con il CCNL (può farsi riferimento, per il personale non dirigente degli enti locali, agli artt. 15 e 17 del CCNL del 1° aprile 1999 e artt. 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004).

Questo a differenza di quanto avviene per la fattispecie, differente per natura e presupposti, delle economie discendenti dal mancato integrale utilizzo delle risorse confluite nel fondo (art. 17, comma 15, del CCNL del 1° aprile 1999). Le due ipotesi, fra l'altro, divergono profondamente, posto che la rilevazione di un'economia deriva, in modo fisiologico, dalla mancata integrale destinazione delle risorse annuali del fondo per la contrattazione integrativa, mentre le somme incassate a seguito del recupero a carico di un dipendente discendono dalla pregressa erogazione (fattispecie patologica) di emolumenti illegittimi. Pertanto, nel primo caso la norma contrattuale prevede, congruamente, la possibilità di utilizzo negli anni successivi, mentre nel secondo nulla dispone, costituendo semplice sanzione all'accertata erogazione illegittima (si consideri, altresì, che, a fronte della dichiarata nullità, il procedimento di materiale recupero potrebbe, per ragioni varie, non concretizzarsi).

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo ritiene, in relazione ai dubbi interpretativi prospettati dal Comune istante, che:

1) la sanzione della nullità degli emolumenti economici accessori, aventi titolo in clausole di

contratti integrativi, erogati in contrasto con la legge o il CCNL, prescritta dall'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta disapplicata, fino al 31 dicembre 2012, nella ricorrenza dei relativi presupposti, per i dipendenti di regioni ed enti locali, dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014;

2) le somme recuperate a carico di un dipendente di un ente locale, a seguito di accertata erogazione illegittima di emolumenti economici accessori, non possono alimentare i fondi per la contrattazione integrativa degli anni successivi, ma confluiscono, in modo indistinto e senza vincoli di destinazione, nel bilancio dell'ente.

Il magistrato relatore
(dott. Donato Centrone)

Il presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in segreteria
19 SETTEMBRE 2017
Il direttore della segreteria
(dott.ssa Daniela Parisini)